

RGL 4063/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

sezione lavoro

giudice monocratico Marco Nigra

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 4063/19

tra

DUE ESSE s.a.s. di Cuccu Giovanna & C., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte
parti ricorrenti

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Patrizia Regaldo

parte convenuta

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Florio

parte convenuta

* * * * *

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 11 febbraio 2020



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I

Con ricorso depositato il 25 giugno 2019, Due Esse sas di Cuccu Giovanna chiede che sia accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo, in data 5 giugno 2019; a fondamento della propria azione espone che:

- il 5 giugno 2019 ha avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, a mezzo dell'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione (doc. 1 ric.);
- nessuno dei provvedimenti indicati nell'estratto di ruolo gli è mai stato notificato;
- tutte le pretese creditorie riportate nei predetti provvedimenti sono ampiamente prescritte.

Si costituiscono in giudizio entrambe le parti convenute che chiedono che sia accertata la carenza di interesse ad agire e, comunque, l'infondatezza della domanda proposta da Due Esse sas di Cuccu Giovanna.

Con riferimento all'eccepita inammissibilità per carenza di interesse ad agire, si osserva che:

- costituendosi tempestivamente in giudizio le parti convenute hanno prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento opposte (doc. 4 INPS e doc. 2-6 ADER);
- all'udienza del 26 novembre 2019 parte ricorrente ha dichiarato di *disconoscere la conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta dalle convenute e le sottoscrizioni delle relate di notificazione*;
- il giudice non ha autorizzato il deposito di note a verbale, come richiesto dal ricorrente, ma ha concesso a parte ricorrente termine fino al 10 dicembre 2019 per il deposito di eventuali note di osservazioni limitatamente al disconoscimento dei documenti avversari;
- nel termine concesso parte ricorrente non ha depositato nessuna memoria;
- solo nella giornata di ieri, 10 febbraio 2020, alle ore 15,12, parte ricorrente ha provveduto al deposito di note che sono state acquisite dalla cancelleria alle ore 9,54 di oggi e, pertanto, né il giudice né i procuratori delle parti convenute hanno avuto la possibilità di esaminarle;



- ne consegue che le predette note di osservazioni devono essere considerate inammissibili, quindi espunte dal fascicolo del presente giudizio, sia perché depositate oltre il termine del 10 dicembre 2019, specificamente concesso dal giudice, sia perché comunque depositate, formalmente prima dell'udienza ma, nella realtà, in modo da risultare assolutamente inaccessibili alle controparti e allo stesso giudice in tempo utile per l'odierna udienza;
- tale condotta processuale è in palese conflitto con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti e ai loro difensori dall'art. 88 cpc;
- sulla base delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l'asserito disconoscimento operato dalla parte ricorrente all'udienza del 26 novembre 2019, non sia sufficientemente specifico ed idoneo a rendere inutilizzabile la documentazione relativa alla notifica, prodotta in copia dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, apparendo esso formulata in modo assolutamente ed insanabilmente generico, senza alcuna specificazione in merito a quali sarebbero gli elementi da cui desumere che le copie prodotte dalle parti convenute non sarebbero corrispondenti agli originali e, in particolare, in quali parti di esse non vi sarebbe corrispondenza con l'originale;
- la giurisprudenza ha nitidamente evidenziato che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve però risultare da un'impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cpc per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Inoltre, nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura, l'esigenza di accertare la conformità all'originale, con tutti i mezzi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 cc, solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto (Cass. Civ., Sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096);



- parte ricorrente ha operato un disconoscimento generico di non conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale, senza specificare quale sarebbe la ragione per la quale si dovrebbe dubitare della conformità all'originale delle copie prodotte, disconoscimento che, proprio in ragione della sua genericità, non appare neppure idoneo ad introdurre un onere di acquisizione degli originali dei documenti né a paralizzarne l'efficacia probatoria;
- inoltre, la posizione e la verosimiglianza delle affermazioni di parte ricorrente, secondo la quale *solo in data 5 giugno 2019, il contribuente apprendeva l'esistenza degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento*, deve anche essere valuta ed apprezzata in considerazione del fatto che risulta, in via documentale, che la stessa parte ha presentato numerose istanze di rateizzazione (cfr doc. 8, 9, 10 ADER), dimostrando così la piena conoscenza della propria posizione debitoria;
- alla luce delle considerazioni ora svolte deve ritenersi raggiunta in giudizio la prova dell'avvenuta notifica dei titoli opposti e pertanto, nel merito, è pertinente ed assorbente il principio, ormai consolidato, secondo il quale *l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica* (Cass. Sez. VI-Lav., 25 febbraio 2019, n. 5443);
- né può ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire per il solo fatto che la parte ricorrente abbia inoltrato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge n. 228/2012 (cfr. pag. 2 ric. e doc. 2 ric.), atteso che nulla è dato sapere circa l'esito di detta istanza, non avendo atteso la ricorrente l'esito della medesima prima di avviare il presente giudizio, infatti l'istanza risulta presentata il 19 giugno 2019 e il ricorso è stato depositato il 25 giugno 2019;
- pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo alla società ricorrente, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate in ricorso.



II

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte ricorrente.

All'odierna udienza entrambe le parti convenute hanno chiesto la condanna ex art. 96 cpc.

Si ritiene che l'azione processuale intrapresa da parte ricorrente integri la fattispecie delineata dall'art. 96 cpc infatti: **a)** il giudizio è stato promosso sulla base dell'affermazione di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle ed avvisi di addebito; **b)** in giudizio è stato documentalmente provato che i titoli in questione sono stati ritualmente notificati; **c)** parte ricorrente non ha idoneamente contestato l'avvenuta notificazione dei titoli; **d)** peraltro, è stato documentalmente provato che i predetti titoli erano ben noti a parte ricorrente la quale aveva formulato plurime istanze di rateizzazione; **e)** inoltre, parte ricorrente ha anche tenuto una condotta processuale contraria agli obblighi ex art. 88 cpc; **f)** infine, come risulta dalle sentenze prodotte da ADER all'odierna udienza, risulta che la medesima legale rappresentante di parte ricorrente ha promosso altri giudizi avanti questo Tribunale (RG 4062/19 e RG 4279/19) nel corso dei quali è stata tenuta una analoga condotta processuale.

Pertanto Due Esse sas di Cuccu Giovanna è condannata al risarcimento del danno alle controparti a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, in una misura che può essere liquidata d'ufficio in via equitativa in € 2.000,00 per ciascuna delle parti convenute.

PQM

Il giudice

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Due Esse sas di Cuccu Giovanna;

dichiara tenuta e condanna Due Esse sas di Cuccu Giovanna all'immediato pagamento delle spese di lite a favore dell'INPS, liquidate in €. 8.000,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, oltre le successive occorrendo;

dichiara tenuta e condanna Due Esse sas di Cuccu Giovanna all'immediato pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio, anticipataria, della complessiva somma di €. 8.000,00, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, rimborso spese forfetarie del 15%, oltre IVA e CPA e le successive occorrendo;



RGL 4063/19

dichiara tenuta e condanna Due Esse sas di Cuccu Giovanna
all'immediato pagamento a favore di ciascuna delle parti
convenute della somma di € 2.000,00 a titolo di
risarcimento danni ex art. 96 cpc.

Torino, 11 febbraio 2020

Il giudice del lavoro

Marco Nigra

